
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La domanda non è abbandonata per mancata riproposizione

Affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece, è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerge una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.

Corte di Appello di Lecce, sentenza del 18.03.2015

...omissis...

Con il secondo motivo, l'appellante censura la declaratoria d'inammissibilità della domanda di restituzione proposta nei confronti della xxxxA, quale ente pubblico attualmente immesso nel possesso dei suoli illecitamente occupati dalla ex xxx/2. La doglianza è infondata, giacché nel giudizio di primo grado iniziato nel 1999 la L. aveva precisato le conclusioni chiedendo il risarcimento "del danno subito per effetto della definitiva perdita del suolo in misura pari al valore venale dello stesso al momento dell'avvenuta perdita, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge", con ciò implicitamente rinunciando alla domanda restitutoria ed a quelle inerenti l'indennità per occupazione legittima ed il ristoro per l'occupazione illegittima, avanzate con l'atto introduttivo. Secondo recenti arresti della S.C., "la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2093 del 29/01/2013). In materia, costituiva costante (...)della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui "affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece, è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa" (da ultime Cass. n. 3593 del 16.2.2010; id. n. 1603 del 03/02/2012).

Alla diversa opzione si è giunti - alla luce dell'affermarsi nella stessa giurisprudenza della Corte di una "linea evolutiva", in materia di richieste istruttorie, nella direzione di abbandono della ricerca ricostruttiva della volontà della parte - sulla base dell'interpretazione dell'art. 189 c.p.c. , come novellato nel 1990/1995, ed alla luce dei principi che esaltano il contraddittorio e tutelano il giusto processo come ragionevole durata, presenti nell'art. 111 Cost. , riformato.

Non appare, invero, revocabile in dubbio che, a seguito delle riforme al codice di procedura civile operate con le novelle del 1990/1995, il potere dispositivo delle parti abbia assunto nuovo e più pregnante rilievo, non solo con riferimento alle istanze istruttorie ma anche relativamente alle domande ed eccezioni, laddove, nel vigente ordinamento processuale, il thema decidendum non è più modificabile nel senso dell'ampliamento, ma solo nel senso della limitazione delle conclusioni prese negli atti introduttivi e nell'udienza ex art. 183 c.p.c. , con possibilità per le parti di rinunciare ai singoli capi, di procedere a riduzioni delle domande originarie, di rinunciare ad alcune delle domande originarie o intervenute nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. , mentre al giudice è affidato il ruolo di garante, con valenze pubblicistiche, a presidio del divieto di domande nuove e di domande non rispettose delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.. Deve, allora, convenirsi che "dopo tale radicale cambiamento, per effetto dell'esaltazione del ruolo dispositivo attribuito alla parte diventa irragionevole presumere una volontà diversa da quella espressa e affidare al giudice la ricerca di quella effettiva - ricavabile dagli atti processuali e dalla connessione delle domande valutate avendo presente l'interesse della parte - perché la parte, in un processo basato sul principio dispositivo, è l'unico dominus dei suoi interessi e se non adempie subisce le conseguenze dell'onere su di essa gravante" (Cass. 2093/13, cit.). Inoltre, com'è noto, nel giudizio di rinvio le parti non possono rendere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (arg. ex Cass. civ. sez. III, 24/07/2012, n. 12910).

Tanto premesso, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, la Regione Puglia va condannata al risarcimento del danno subito dall'appellante per effetto della definitiva perdita del suolo in misura pari al valore venale dello stesso al momento dell'avvenuta perdita, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Tutte le più recenti decisioni della S.C., rese anche a sezioni unite, hanno rilevato, per un verso, che nell'occupazione acquisitiva, com'è quella in esame per essersi

verificata, con l'irreversibile trasformazione, dopo la data di scadenza dell'occupazione legittima, "il fatto generatore del danno è costituito dalla condotta illecita della p.a. espropriante, concretatasi anzitutto nell'apprensione degli immobili senza alcun titolo e, quindi, nel perdurare della detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità del proprietario..." (Cass. sez. un. 24397/2007; 6769/2009). E, per altro verso, che l'indennizzo dovuto a tale titolo si diversifica dall'indennità di espropriazione proprio per la sua natura risarcitoria, necessariamente ancorata all'intero valore venale dell'immobile, che non tollera il ricorso a criteri riduttivi per la sua liquidazione (Corte Cost. 179/1999; 349/2007). Sicché, soprattutto dopo l'autorevole avallo a tale sistema risarcitorio da parte della Grande Chambre della Corte Edu (sent. 4 gennaio 2010), che lo ha ritenuto conforme all'art. 1 all. 1 alla Convenzione europea, anche perché assicura al danneggiato l'adeguamento del danno sofferto ai valori monetari sussistenti al momento in cui l'indennizzo viene corrisposto (o giudizialmente liquidato), non è più consentito dubitare della sua natura risarcitoria, peculiare dei debiti di valore (Cass. Civ. sez. I, 26/07/2012, n. 13294).

La c.t.u. espletata ha, con argomentazioni puntuali e condivisibili, fissato nella somma di L. 47.500.000 (pari ad Euro. 24.531,70) il valore di mercato del suolo al dicembre 1990, epoca della trasformazione irreversibile. Tale importo va rivalutato alla data della presente sentenza, anche perché in questa tipologia di occupazione appropriativa l'obbligo di corrispondere il risarcimento è imposto direttamente dalla L. n. 458 del 1988, art. 3, comma 2. La somma rivalutata secondo gli indici Istat ascende a Euro 44.893,01. Alla stregua dei principi evidenziati dalle Sezioni Unite della Cassazione, 17 febbraio 1995 n. 1712, in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verifica del danno (cui comunque va riferita la aestimatio, ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro (taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi, in buona sostanza, di danno da ritardo nel risarcimento. Ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, primo comma, c.c.), "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", una volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o dal suo equivalente in danaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso di inflazione.

Nella specie si può ritenere che, in base ai noti indici presuntivi accolti dalla giurisprudenza e data l'entità della somma, la stessa sarebbe stata investita in modo da fruttare interessi, o evitare il decorso di interessi passivi, in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione, tenuto conto che nell'arco di tempo da considerare i tassi di rendimento dei risparmi hanno subito una drastica riduzione, appare congruo fissare una percentuale media annua del 2%. Si

deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verifica del danno - sulla somma rivalutata definitivamente, che altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta (v. Cass. 4 novembre 1992, n. 11968; Cass. 18 aprile 1977 n. 1423). Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questa Corte ritiene di doversi conformare - calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata, anno per anno, nell'arco temporale del ritardo.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, pertanto vanno poste a carico della Regione Puglia; esse si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo i parametri di cui agli artt. 1-11 D.M. 10 marzo 2014 ; atteso il dibattito giurisprudenziale sotteso al rigetto della domanda nei confronti dell'ASL TA, le spese di quest'ultima vanno compensate.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Regione Puglia a corrispondere in favore di L.M.C. la somma di Euro 44.893,00, oltre interessi compensativi al (...)% sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal dicembre 1990 alla data di pubblicazione della presente sentenza;

2. condanna la regione Puglia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore di L.xxxxx liquidate per il primo grado in complessivi Euro. 4.801,00, di cui Euro. 340,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15% ed agli accessori come per legge; per il secondo grado, in complessivi Euro. 4.709,00, di cui Euro. 675,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15% ed agli accessori come per legge;

3. compensa integralmente le spese del doppio xxxx

Così deciso in Taranto, il 23 gennaio 2015 nella camera di consiglio della sezione civile della sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2015.